

**[339]**

## Regimi agevolati indipendenti dalla migrazione nel Runts

**Siamo un'associazione iscritta nel registro Aps (associazioni di promozione sociale) che, a livello fiscale, applica il regime agevolato di cui alla legge 398/1991. Con il completamento della procedura di tras migrazione nel Runts, Registro unico nazionale del Terzo settore, potremo continuare a beneficiare di questo regime agevolato?**

S.T. - CHIETI

Una volta completata la procedura di migrazione, l'associazione potrà continuare a fruire del regime di cui alla legge 398/1991, in quanto l'esclusione delle Aps dalla possibilità di optare per tale regime non è legata al momento di avvio del Runts, ma all'autorizzazione da parte della Commissione europea sui regimi fiscali previsti dal Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017).

A partire dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione citata, l'associazione perderà la possibilità di optare per il regime ex legge 398/1991 (articolo 89, comma 1, lettera c, del Codice del Terzo settore). Comunque, a seguito del vaglio Ue, l'associazione potrà, in un'ottica di continuità, optare – in caso di ricavi commerciali inferiori a 130mila euro – per il regime forfettario semplificato di cui all'articolo 86 del Codice del Terzo settore (coefficiente di redditività al 3% ai fini Ires; semplificazioni in tema di Iva e relativi adempimenti). Inoltre, un apposito regime forfettario sarà previsto anche per gli enti del Terzo settore non commerciali con coefficienti di redditività che variano a seconda del volume di ricavi (articolo 80 del Codice del Terzo settore).



Peso:14%

**[340]**

## Come le fondazioni non Onlus possono salvare il 5 per mille

**Siamo una fondazione che ha finora fruito del contributo del 5 per mille dell'Irpef nella categoria degli "enti del volontariato", in quanto ente operante nei settori di cui all'articolo 10 del Dlgs 460/1997 (ma privo della qualifica di Onlus). Come possiamo fare per mantenere l'accesso al riparto anche per il 2022?**

D.T. - BRESCIA

Dal 2022, la categoria degli enti del volontariato viene sostituita con quella degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Per gli enti dotati della qualifica Onlus, peraltro, tenuto conto della specifica disciplina transitoria legata a questa qualifica, il decreto Milleproroghe ha previsto che gli enti già iscritti all'anagrafe Onlus continueranno a seguire, per il 2022, le "vecchie" modalità di accesso al riparto del cinque per mille (articolo 9, comma 6, del DI 228/2021).

Discorso diverso, invece, per le fondazioni che rientrano fra gli enti del volontariato, operando nei settori di cui all'articolo 10 del Dlgs 460/1997, ma

che non risultano iscritte all'anagrafe delle Onlus (come la fondazione in questione). In questo caso, per poter continuare a beneficiare del contributo del 5 per mille, la fondazione dovrà iscriversi prima del 10 aprile 2022 al Runts e chiedere in sede di iscrizione anche l'accreditamento al riparto. A tal fine, quindi,

la fondazione dovrebbe adeguare lo statuto alle disposizioni del Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017), in tempo utile per iscriversi nel citato termine del 10 aprile.



Peso:14-14%,15-1%

A CURA DI  
**Gabriele Sepio**

[341]

## Esercizi a cavallo: bilancio al mese di giugno successivo

**Il bilancio degli Ets (enti del Terzo settore) dev'essere presentato il 30 giugno dell'anno successivo alla data del bilancio stesso (per il 31 dicembre 2021, il 30 giugno 2022). Se l'esercizio è diverso dall'anno solare, ad esempio 1° aprile 2021-31 marzo 2022, si può validamente presentare il bilancio il 30 giugno 2023?**

D.S. - TERAMO

Sul punto è opportuno segnalare come, indipendentemente dal fatto che l'esercizio sociale coincida o meno con l'anno solare, il Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017) e lo stesso decreto istitutivo del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) prevedono in capo agli Ets un adempimento di deposito al Runts entro il 30 giugno di ogni anno (articolo 48, comma 3, del Dlgs 117/2017). L'obbligo di

deposito entro il 30 giugno dovrebbe riferirsi, in tal senso, al bilancio relativo all'esercizio precedente a tale data (si veda, sul punto, quanto previsto dal decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali 4 luglio 2019 in relazione all'analogo termine previsto per il bilancio sociale). Pertanto, il bilancio redatto per l'esercizio "a cavallo" 1° aprile 2021-31 marzo 2022 dovrebbe essere depositato dall'ente entro il 30 giugno 2022.



Peso:14%